



Convenzione per mobilità studentesca nell'ambito del Programma MUR "Erasmus italiano" (DM 548/2024)

Università di Pisa, con sede in Lungarno Pacinotti n. 43, 56126 Pisa, C.F. 80003670504, rappresentata dal Rettore Prof. Riccardo Zucchi

E

Università degli Studi di Torino, con sede in via Verdi, n. 8, 10124 Torino, C.F. 80088230018, legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Geuna

Premesso che

- Il D.M. 28/03/2024 n. 548 ha istituito il Programma Erasmus italiano per la mobilità studentesca sul territorio nazionale, disciplinando le modalità di utilizzo di erogazione del relativo Fondo di cui all'art. 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- l'attuazione del predetto D.M. è consentita sulla base di convenzioni tra atenei, stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, del regolamento di cui al D.M. n. 270/2004;
- la stipula delle predette convenzioni tra atenei è una pratica ben nota e consolidata nel tempo, dunque certamente duratura, e potenzialmente coeva alla stipula di convenzioni per il progetto Erasmus italiano poiché resta un'opzione possibile in assenza di contributo, o attraverso il ricorso a fondi di ateneo, per finanziare la mobilità studentesca;
- le parti desiderano aderire al Programma Erasmus italiano, promuovendo e sostenendo lo scambio reciproco di studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico. Il Programma è finalizzato a costruire percorsi di studio innovativi che favoriscano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa;
- il Programma Erasmus italiano mira alla costruzione di uno spazio integrato della formazione universitaria italiana, mettendo in comune le risorse disponibili a livello nazionale, nell'ottica di arricchire il piano di studi con attività formative ulteriori e complementari rispetto a quelle proposte dall'ateneo di provenienza, in una prospettiva interdisciplinare e innovativa;
- gli atenei stipulanti si impegnano a definire i criteri di merito per la formulazione delle graduatorie degli ammessi alla mobilità al fine di selezionare studenti meritevoli e motivati ad integrare il proprio percorso formativo e a partecipare effettivamente alla realtà universitaria ospitante;
- l'obiettivo delle parti è quello di rafforzare l'integrazione e la complementarità tra le rispettive istituzioni accademiche.

si conviene quanto segue

Articolo 1 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le modalità attuative del Programma Erasmus italiano, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti partecipanti, iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico.

Articolo 2 – Studenti in mobilità

1. Le università si impegnano reciprocamente a rispettare i requisiti di qualità previsti dalla carta Erasmus per quanto riguarda tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della mobilità e concordano una serie di obiettivi quantitativi di mobilità, condizioni di collaborazione e misure per garantire la qualità e l'impatto della mobilità. Gli studenti in mobilità selezionati in base alle regolamentazioni degli atenei sono tenuti a stipulare il learning agreement di cui al successivo art.4, anche in base a quanto stabilito dagli Annex predisposti dagli atenei partner ai sensi della presente convenzione.
2. Il numero massimo di studenti che ciascun ateneo può ospitare dall'altro ateneo nella presente convenzione, per ogni anno accademico, è indicato nell'Allegato 1, parte integrante del presente accordo, e di norma non è superiore a 5 per corso di studio partecipante al programma per come elencati nel medesimo Allegato.
3. Gli studenti in mobilità continueranno ad essere iscritti presso la propria università e non saranno tenuti a versare alcun ulteriore contributo per l'iscrizione presso l'ateneo ospitante. Saranno a carico degli studenti le spese personali, ivi incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio, le spese sanitarie e quelle relative al materiale didattico.
4. Ogni studente nel periodo di mobilità beneficerà delle coperture assicurative per infortuni e RC c/o terzi attivate da parte del proprio ateneo di appartenenza.
5. L'ateneo ospitante procederà alla verifica della effettiva partecipazione alle attività universitarie in ateneo degli studenti in mobilità che beneficiano della borsa di studio, tramite l'attestazione dell'arrivo e della partenza. Ove i riscontri così ottenuti non attestino la partecipazione dello studente in mobilità ne verrà inoltrata comunicazione all'università di provenienza dello studente ai fini delle misure che si riterrà di assumere riguardo all'erogazione della borsa.
6. Gli studenti in mobilità sono tenuti all'osservanza dei regolamenti dell'università ospitante e dell'università di origine.
7. L'università ospitante si farà carico di offrire agli studenti in mobilità supporto relativamente all'offerta formativa, ai servizi agli studenti, consentendo l'accesso alle risorse bibliotecarie e, ove possibile, e in accordo con l'Ente per il diritto allo studio territorialmente competente, alle mense universitarie.
8. Ai fini della definizione dei Learning agreement, gli studenti in mobilità potranno usufruire delle eventuali opportunità formative offerte da accordi in materia di didattica in essere fra l'ateneo ospitante ed altre istituzioni universitarie della città di destinazione, secondo le stesse modalità previste per gli studenti dell'ateneo ospitante.

Articolo 3 – Periodo di mobilità

1. Il periodo di mobilità previsto dal Programma di scambio avrà durata da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei mesi.

Articolo 4 – Learning agreement

1. Prima dell'inizio del periodo di mobilità, gli studenti partecipanti dovranno stipulare un Learning Agreement che, nell'ambito di uno spazio formativo integrato, definisca in dettaglio il piano di studi e le attività da svolgere durante il periodo di scambio.
2. Il Learning Agreement, in particolare, dovrà individuare, anche in base a quanto stabilito dagli Annex predisposti dagli atenei partner ai sensi della presente convenzione, le attività formative da seguire presso la sede ospitante durante il periodo di mobilità. Tali accordi dovranno essere approvati dal corso di studio dell'università di appartenenza prima dell'inizio della mobilità. Il Learning Agreement dovrà prevedere il superamento di attività formative, compresa la preparazione della tesi di laurea, e l'acquisizione dei relativi CFU in numero congruo rispetto alla durata della mobilità e comunque non inferiore a 6 CFU.
3. Al termine della mobilità l'università ospitante trasmetterà all'università di iscrizione i documenti relativi alle attività formative superate e ai CFU acquisiti. L'università di iscrizione si impegna a dar seguito al riconoscimento coerentemente con quanto previsto nel Learning Agreement

Articolo 5 – Borsa di studio

1. La borsa di studio ha un importo di euro 600,00 mensili.
2. Gli studenti partecipanti al programma di mobilità sono selezionati dall'università di appartenenza sulla base di requisiti di merito fissati dall'università stessa. Le borse sono assegnate secondo le modalità e i termini previste nel decreto ministeriale n. 548/2024. Possono partecipare al programma di mobilità anche gli studenti che, al termine della procedura, non risultano assegnatari della borsa nei limiti della capacità di accoglienza espressa da ciascun ateneo ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente accordo.

Articolo 6 - Requisiti per l'Accesso alla Borsa di Studio

1. Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l'università di provenienza che presenti una dichiarazione del valore ISEE non superiore ad € 36.000,00 per l'anno precedente.

Articolo 7 - Modalità di Erogazione delle Borse di Studio

1. All'esito della procedura selettiva, ciascuna università redige una graduatoria di merito e comunica al MUR il numero di studenti potenzialmente beneficiari e l'importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio.
2. Le università, in base ai fondi ricevuti, erogano le borse di studio secondo l'ordine di graduatoria di merito delle domande accolte.
3. Le università possono integrare con proprie risorse il numero di borse finanziate con i fondi ministeriali ricevuti.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e a tutti gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati- RGPD” e del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le Parti dichiarano di essere Titolari autonomi per il trattamento dei dati effettuato per la stipula del presente protocollo d’intesa e per tutti gli adempimenti consequenziali. I dati forniti dalle Parti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, par. 1, RGPD. Gli interessati potranno inoltre esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Nel merito delle attività attuative della presente Convenzione, in considerazione della varietà di attività previste, verranno di volta in volta definiti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari, i rispettivi ambiti di responsabilità, con singoli accordi attuativi.
3. Le Parti si impegnano, inoltre, a adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche coinvolte nelle attività oggetto della convenzione e ad operare reciprocamente nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
4. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente agli indirizzi:

Università di Pisa: <https://www.unipi.it/index.php/documenti-ateneo/item/12721-privacy-policy>

Università di Torino: <https://www.unito.it/privacy>

Articolo 9 – Oneri fiscali

1. La convenzione è sottoposta ad imposta di bollo sin dall’origine ai sensi del D.P.R. 642/1972, che viene assolta virtualmente dalla parte ultima firmataria, ed è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1998, con spese a carico della parte richiedente.

Articolo 10 – Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione e attuazione della presente convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, la controversia sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 11 - Norma Finale

1. La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata per gli anni accademici 2024/25 e 2025/26.
2. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
3. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni di legge e alla normativa universitaria applicabile in materia.
4. La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente dalla Parti ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 241.
5. I referenti del presente accordo cui trasmettere le comunicazioni sono per:

Università di Pisa: Prof. Giovanni Paoletti
Università di Torino: Prof.ssa Barbara Bruschi

Pisa, data della firma digitale
Per l'Università di Pisa, il Rettore Prof. Riccardo Zucchi

Torino, data della firma digitale
Per l'Università di Torino, il Rettore Prof. Stefano Geuna

Allegato 1

Corsi di studio partecipanti al programma di mobilità “Erasmus italiano”

Università di Pisa

<i>n</i>	<i>Scuola/Dipartimento</i>	<i>Cds</i>	<i>Classe</i>	<i>N° max. studenti incoming</i>
1	Filologia, letteratura e linguistica	Filologia e Storia dell'Antichità	LM-15	5
2	Civiltà e forme del sapere	Storia e civiltà	LM-84	5
			Totale	10

Università di Torino

<i>n</i>	<i>Scuola/Dipartimento</i>	<i>Cds</i>	<i>Classe</i>	<i>N° max. studenti incoming</i>
1	Studi umanistici	Filologia, letterature e Storia dell'Antichità	LM-15	5
2	Studi storici	Scienze storiche	LM-84	5
			Totale	10